



Decreto federale sull'impiego dell'imposta sulla ricarica dei veicoli elettrici

Avamprogetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 86 cpv. 2 lett. b nonché d–e^{bis}, 2^{bis} e 4

² A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

- b. almeno il 50 per cento del prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d;
- d. almeno il 40 per cento e al massimo il 46 per cento del prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera f;
- e. una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; l'importo di tale quota corrisponde alla somma del 9 per cento:
 - 1. dei mezzi di cui alla lettera c,
 - 2. della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione,
- e^{bis}. il 6 per cento del prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera f;

^{2bis} La somma degli importi di cui al capoverso 2 lettere e ed e^{bis} non può superare 310 milioni all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di tale importo.

⁴ Al finanziamento speciale sono accreditati i mezzi seguenti, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e:

- a. la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e;

¹ FF 20XX ...

² RS 101

- b. il 30 per cento del prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera f.

Art. 131 cpv. 1 lett. f nonché 2

¹ La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:

- f. mezzi di propulsione di veicoli a motore non alimentati dai carburanti di cui alla lettera e.

² La Confederazione può riscuotere un supplemento sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione.

Art. 196 n. 3 cpv. 2 e 2^{bis}

² Fino alla conclusione della remunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2, i mezzi di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettere e ed e^{bis} sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all'articolo 86 capoverso 2.

^{2bis} Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l'infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per remunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2. I mezzi sono calcolati conformemente all'articolo 86 capoverso 2 lettere e ed e^{bis}.

II

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

